

VOLLEY TRICOLORE A.S.D. srl

**MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA
(regolamento safeguarding)**

Art. 1 – Finalità

1.1 Il presente documento stabilisce le misure per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione basata su etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché per le ragioni indicate nel D. Lgs. n. 198/2006 relativo ai Tesserati, specialmente se minori, all'interno di VOLLEY TRICOLORE A.S.D. SRL (di seguito anche Società).

1.2 Il diritto fondamentale dei Tesserati è essere trattati con rispetto e dignità, garantendo la protezione da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e discriminazione, come stabilito dal D. Lgs. n. 198/2006. La tutela è assicurata indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, status finanziario, origine, capacità fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati è di primaria importanza e prevale sul risultato sportivo.

1.3 Il presente documento costituisce il complesso delle Linee Guida e dei Principi ai quali la Società e tutti i suoi Tesserati sono tenuti ad adeguarsi al fine di perseguire:

- a. La promozione dei diritti precedentemente menzionati;
- b. La promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che garantiscano la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specialmente dei minori, assicurando l'uguaglianza, l'equità e valorizzando le diversità;
- c. La consapevolezza dei Tesserati riguardo ai propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e protezioni;
- d. L'identificazione e l'implementazione di adeguate misure, procedure e politiche di salvaguardia da parte della Società, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIPAV, al fine di ridurre i rischi di comportamenti lesivi dei diritti, soprattutto nei confronti dei Tesserati minori;
- e. La gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di abusi, violenza e discriminazione, garantendo la protezione dei segnalanti;

f. L'informazione dei Tesserati, inclusi i minori, sulle misure e le procedure di prevenzione e contrasto agli abusi, alla violenza e alla discriminazione, con particolare enfasi sulle procedure di segnalazione;

g. La partecipazione della Società e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FIPAV e da altri APS nel contesto delle politiche di salvaguardia adottate;

h. Il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano, con qualsiasi ruolo o titolo, all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di salvaguardia della Società.

1.4 Il presente documento aderisce alle disposizioni del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e del D. Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, alle direttive emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché al "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" della FIPAV e alle relative Linee Guida.

Art. 2 – Campo di applicazione

2.1 Sono tenuti al rispetto del presente documento i seguenti soggetti:

a. I tesserati presso la Società;

b. Tutti coloro che svolgono attività lavorativa o di volontariato per conto della Società;

c. Tutti coloro che, in qualsiasi forma, hanno rapporti con la Società.

Art. 3 – Tipologie di Comportamenti Rilevanti

3.1 Ai fini del presente documento, sono considerati comportamenti rilevanti i seguenti:

a. Abuso psicologico: comprende qualsiasi atto intenzionale e indesiderato, come l'isolamento, la restrizione, la mancanza di rispetto, l'intimidazione o altre azioni che possano compromettere l'identità, la dignità e l'autostima del Tesserato, anche attraverso mezzi digitali.

b. Abuso fisico: coinvolge atti deliberati e indesiderati, come pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci, spinte o il lancio di oggetti, che possono causare danni fisici, lesioni o compromettere lo sviluppo psico-fisico, inclusi comportamenti come l'imporre carichi di allenamento inappropriati o l'uso improprio di strumenti sportivi.

c. Molestie: comprendono comportamenti o linguaggio inappropriato, nonché richieste indesiderate o non gradite, che causano fastidio o disturbo.

d. Molestie e abuso sessuali: comprendono richieste o proposte di comportamenti o linguaggio di natura sessuale non consensuale o non gradite o il cui consenso è manipolato o negato, inclusi comportamenti coercitivi nei confronti del Tesserato.

- e. Violenza di genere: comprende qualsiasi forma di violenza, sia fisica che psicologica, basata sul genere.
- f. Bullismo e cyberbullismo: include comportamenti offensivi e aggressivi, anche online, mirati a esercitare potere o controllo sui Tesserati, creando condizioni di disagio, insicurezza o esclusione.
- g. hazing: include iniziative umilianti e pericolose da parte di membri anziani verso i nuovi membri del gruppo.
- h. Abuso di matrice religiosa: comprende ogni atto che limita o condiziona il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa.
- i. Abuso dei mezzi di correzione: coinvolge l'uso improprio del potere correttivo e disciplinare nei confronti di un Tesserato.
- j. Negligenza: si verifica quando un Tesserato, nonostante sia a conoscenza di un evento rilevante, omette di intervenire o segnalare, causando o permettendo un danno o un pericolo imminente di danno.
- k. Incuria: comporta la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
- l. Altri comportamenti discriminatori: includono qualsiasi comportamento finalizzato a discriminare sulla base di etnia, colore della pelle, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

3.2. Rientrano inoltre tra le condotte rilevanti tutti quei comportamenti che ostacolano il raggiungimento delle finalità stabilite nel precedente art. 1.

Art. 4 – Principi

4.1 I soggetti indicati nel precedente art. 2 sono tenuti ad adottare comportamenti conformi ai seguenti principi:

- a. Garantire un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell'integrità personale.
- b. Assicurare a ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, senza discriminazioni di età, etnia, status sociale, orientamento politico, credo religioso, genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche.
- c. Prestare particolare attenzione a situazioni di disagio, sia percepite direttamente che apprese indirettamente, con particolare riguardo alle circostanze coinvolgenti i minori.
- d. Segnalare prontamente qualsiasi circostanza di interesse ai genitori o tutori legali o agli enti di vigilanza designati.

e. Rivolgersi al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FIPAV nel caso sospetti o rilevi condotte conformi ai criteri del presente documento.

f. Garantire lo svolgimento dell'attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo degli atleti, considerando i loro interessi e bisogni.

g. Pianificare e gestire l'attività, anche durante gli spostamenti, adottando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati.

h. Ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dei genitori o tutori legali per gli atleti minorenni qualora si programmino allenamenti individuali o in orari non abitualmente frequentati.

i. Prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni, ogni forma di comportamento o condotta descritta nel presente documento attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo.

j. Informare chiaramente i partecipanti all'attività sportiva che apprezzamenti, commenti o valutazioni non strettamente correlati alla performance sportiva e non inclusi nei parametri definiti nel presente documento possono ledere la dignità e il rispetto della persona.

k. Favorire la parità di genere nella rappresentanza, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 5 – Protezione dei minori

5.1 La Società è tenuta a richiedere preventivamente una copia del certificato del casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente, a tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma di impiego, incaricati di compiti che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Art. 6 – Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni

6.1 Per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei Tesserati, nonché garantire l'integrità fisica e morale degli sportivi, la Società nomina un Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, come richiesto anche dall'articolo 33, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021. Tale nomina è comunicata alla FIPAV al momento dell'affiliazione, della riaffiliazione/aggregazione e riaggregazione.

6.2 Il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto tra individui di comprovata integrità morale e competenza, e deve soddisfare seguenti requisiti:

a. Essere regolarmente tesserato FIPAV;

b. Non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, o con pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per più di un anno;

d. Non avere riportato, nei precedenti dieci anni, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di enti sportivi riconosciuti a livello nazionale o internazionale.

6.3 La nomina del Responsabile viene resa pubblica all'interno dell'associazione (attraverso affissione nella sede e pubblicazione sulla homepage del sito, se disponibile), e inserita nel sistema gestionale federale secondo le procedure stabilite dalla regolamentazione federale.

6.4 Il mandato del Responsabile dura quattro anni e può essere rinnovato.

6.5 In caso di dimissioni o cessazione del mandato per altri motivi, la Società ha 30 giorni per nominare un nuovo Responsabile e comunicarne la nomina al sistema gestionale federale, secondo le procedure stabilite dalla regolamentazione federale.

6.6 La nomina del Responsabile può essere revocata prima della scadenza del mandato per gravi irregolarità di gestione o funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo competente dell'associazione. Il Safeguarding Office della FIPAV viene informato tempestivamente della revoca e dei motivi. L'associazione procede alla sostituzione del Responsabile secondo le procedure indicate al punto precedente.

6.7 Il Responsabile ha le seguenti responsabilità:

- a. Sorvegliare l'applicazione corretta del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della Società, così come l'applicazione e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati;
- b. Adottare iniziative, anche di carattere urgente, per prevenire e contrastare qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione nell'associazione, oltre a promuovere iniziative di sensibilizzazione ritenute opportune;
- c. Segnalare al Safeguarding Office eventuali condotte rilevanti e fornire le informazioni o documentazione richiesta;
- d. Rispettare gli obblighi di riservatezza come previsto dall'articolo 14 del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" della FIPAV;
- e. Proporre all'organo competente dell'associazione eventuali aggiornamenti ai Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e ai Codici di condotta, tenendo conto delle esigenze dell'associazione;
- f. Valutare annualmente l'efficacia dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, e sviluppare e attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate;
- g. Partecipare agli eventi formativi obbligatori organizzati dalla FIPAV.

Art. 7 – Obbligo di segnalazione

7.1 Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi dell'articolo precedente e che coinvolgano Tesserati, in particolare minorenni, è tenuto a comunicarlo immediatamente al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FIPAV.

7.2 Chiunque sospetti comportamenti rilevanti secondo il presente Regolamento può discuterne con il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni della Società e/o il Safeguarding Office della FIPAV.

Art. 8 – Diffusione ed attuazione

8.1 La Società, anche con il supporto del Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni, si impegna a diffondere ampiamente il presente documento e il Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e discriminazioni (vedi Allegato A) tra i propri Tesserati e i volontari coinvolti nell'attività sportiva, in qualsiasi ruolo o funzione. Si impegna inoltre a mettere a disposizione tutti gli strumenti necessari per garantire la piena applicazione di tali normative, a svolgere verifiche su ogni segnalazione di violazione e a condividere materiale informativo per sensibilizzare e prevenire i disturbi alimentari negli sportivi.

8.2 Il presente documento sarà pubblicato sul sito web dell'associazione, se disponibile, e/o affisso presso la sede, e sarà portato a conoscenza di tutti i collaboratori al momento dell'instaurazione del rapporto con la Società. Qualsiasi violazione delle disposizioni sarà sanzionata con adeguate misure disciplinari o contrattuali.

Art. 9 - Procedura per le segnalazioni al Responsabile

9.1 L'interessato che intenda segnalare una violazione (o presunta tale) del Modello o del Codice di Condotta deve comunicarla al Responsabile, tramite i mezzi sotto specificati, anche in forma anonima. L'indirizzo cui inoltrare le segnalazioni in forma riservata è il seguente:

- **safeguarding.vt@gmail.com**

La procedura di segnalazione sarà organizzata in modo da tenere indenni i segnalanti da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità, fatti salvi peraltro gli obblighi di legge e la tutela della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

9.2 E' conferito al Responsabile il potere di valutare le segnalazioni ricevute e di proporre, in caso di accertata responsabilità, gli eventuali connessi provvedimenti sanzionatori da eseguirsi a carico del C.D.A., previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

9.3 Il Responsabile motiva, in forma scritta, nel termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della segnalazione, eventuali rifiuti di procedere ad indagine interna, dandone comunicazione al C.D.A.

9.4 Le segnalazioni pervenute sono esaminate dal Responsabile che le valuterà e, in caso di accertata violazione, proporrà gli eventuali provvedimenti sanzionatori la cui esecuzione, in ambito associativo, spetta al C.D.A., previa approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci. Ogni informazione, segnalazione, documentazione attestante i controlli svolti, report, verbali di riunioni previsti nel Modello è conservata dal Responsabile sia in formato cartaceo che elettronico in un apposito *database* per un periodo di 10 anni.

9.5 L'accesso al *database* e alla documentazione cartacea è consentito - oltre che al Responsabile - esclusivamente all'Assemblea dei Soci e all'organo di amministrazione, previa loro richiesta.

10 - Sistema disciplinare

10.1 Le violazioni al Regolamento e al Codice di Comportamento possono determinare, come conseguenza, azioni disciplinari a carico dei destinatari interessati, anche a prescindere dall'instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento integri una fattispecie di reato. La valutazione disciplinare può inoltre non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale, potendo tale valutazione riguardare anche comportamenti che semplicemente infrangono le regole procedurali e d'azione previste dal Modello e tuttavia non ancora costituenti reato.

10.2 Il tipo e l'entità delle sanzioni verranno applicate, in concreto, dal C.D.A., su proposta del Responsabile, previa approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, in proporzione alla gravità delle mancanze, in base ai seguenti criteri generali di valutazione di maggiore o minore gravità del fatto e della colpevolezza individuali:

- a) dolo o colpa della condotta inosservante;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello ricoperto, di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) responsabilità esclusiva o con altri che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- e) professionalità e personalità del soggetto, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto illecito.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari sarà ispirata ai principi di autonomia (rispetto all'eventuale processo penale), tempestività, immediatezza, proporzionalità ed equità.

11 - Comportamenti sanzionabili

11.1 Fermi restando gli obblighi definiti dalle norme vigenti ed applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del Modello sono, a titolo esemplificativo, elencati di seguito in ordine di gravità crescente:

- a) violazione di regole o di procedure interne adottate in attuazione del Modello o ivi contenute (ad es., omissione di comunicazioni o false comunicazioni al Responsabile, ostacolo all'attività del Responsabile, omissione di controlli, etc.);
- b) violazione di prescrizioni del Codice di condotta;
- c) comportamenti diretti al compimento di uno o più reati di rilevanza per il decreto;

12 - Sanzioni

12.1 In caso di accertata violazione del Modello da parte dei destinatari, il CDA, su proposta del Responsabile e previa delibera da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci, può applicare le sanzioni di seguito elencate, secondo i suindicati criteri della proporzionalità:

I) RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO

II) MULTA

III) SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON CORRELATIVA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE E/O DEL COMPENSO

IV) LICENZIAMENTO

V) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE E CONSEGUENTE RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI

VI) PROPOSTA DI RADIAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI

12.2 La sanzione è comunicata al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

13 - Ricorso in autotutela

13.1 Avverso i provvedimenti sanzionatori, è ammesso ricorso in via di autotutela da indirizzarsi entro 45 giorni dalla contestazione, in forma scritta, a mezzo PEC o raccomandata a/r, al Responsabile, il quale ne informa tempestivamente il C.D.A.

13.2 Il ricorso dovrà contenere, a pena di nullità, i seguenti dati obbligatori:

- dati anagrafici completi del ricorrente e del suo difensore (se nominato);
- domicilio del ricorrente e domicilio digitale PEC del suo difensore (se nominato);
- estremi dell'atto sanzionatorio avverso il quale è proposto il ricorso;
- motivazioni che il ricorrente chiede di esaminare a propria difesa;

- richiesta di sgravio parziale o totale della sanzione;
- procura alle liti (solo nel caso di nomina di un difensore)

Debbono essere allegati al ricorso:

- documenti di identità del ricorrente e del difensore (se nominato)
- documenti che il ricorrente cita nell'atto a comprova delle proprie ragioni.

13.3 Il Responsabile, alla luce delle memorie e delle motivazioni addotte dal ricorrente decide, nel termine di 120 giorni dalla ricezione del ricorso, se accogliere la richiesta di sgravio parziale o totale dei provvedimenti sanzionatori irrogati ovvero se disporre, motivatamente, il diniego. Della decisione è dato formale riscontro al ricorrente a mezzo raccomandata a/r e al suo difensore (ove nominato) a mezzo PEC.

13.4 Trascorso il termine di cui sopra, senza che il ricorrente abbia ricevuto formale e motivata risposta in ordine al ricorso proposto, esso si intende accolto totalmente secondo il principio del "silenzio-assenso".

13.5 Nelle more del procedimento di riesame in autotutela, i provvedimenti sanzionatori di qualsiasi natura si intendono sospesi a tutti gli effetti, anche economici. L'atto sanzionatorio deve contenere - a pena di nullità, menzione del presente procedimento di autotutela e di tutte le modalità necessarie per un efficace esercizio del medesimo.

Art. 14 – Norme finali

14.1 Come previsto dall'Art. 2 del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati", il presente documento viene revisionato dal Consiglio di Amministrazione della Società con cadenza almeno quadriennale, nonché ogni volta che sia necessario per recepire eventuali nuove disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, modifiche ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di Safeguarding, nonché eventuali integrazioni alle normative della FIPAV.

Reggio Emilia 30/08/2024

L'ALLEGATO n° 1 CONSISTE IN 9 PAGINE.

VOLLEY TRICOLORE/REGGIO EMILIA SRL A.S.L.
Sede Legale: Via A. Volta, 1/D - 42123 Reggio Emilia
e-mail: segreteria@volleytricolore.it
P.IVA 01212340358 - Cod. FIPAV 080410015